



PROC. N. 5/2017

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE**PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE**

Il sottoscritto Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi

PREMESSO

Che allo scrivente Ufficio perveniva dalla Segreteria Generale in data 4 maggio 2017 una comunicazione con allegata documentazione nella quale si rilevava l'indisponibilità del Presidente del C.R. Lazio Vincenzo Santucci, alla luce della email inviata dal medesimo il 19 aprile 2017, a notificare a tutte le società il rinvio dell'Assemblea Regionale Elettiva per il rinnovo delle cariche del quadriennio olimpico 2017/2020 rimandando tale onere all'Organo Federale;

che a seguito di quanto sopra il Consiglio Federale il 21 aprile 2017 deliberava il Commissariamento del C.R. Lazio;

Che si riteneva quindi opportuno acquisire maggiori informazioni e notizie circa i fatti segnalati ed a tal fine si disponeva l'audizione del Sig. Vincenzo Santucci il quale veniva ascoltato in data 8 giugno 2017;

che in data 19 giugno 2017, alla luce degli elementi acquisiti, lo scrivente Ufficio comunicava al Sig. Santucci l'intendimento di procedere al deferimento assegnando al medesimo termine fino al 27 giugno per presentare una memoria ai sensi dell'art. 43 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB;

che in data 27 giugno 2017 il Sig. Santucci depositava presso la Segreteria una memoria difensiva.

VALUTATA

La documentazione acquisita e le dichiarazioni rilasciate dal predetto nonché la memoria difensiva depositata;

CONSIDERATO

che il Sig. Santucci ribadiva, nella predetta memoria, che da parte sua non vi era alcuna indisponibilità ad effettuare le comunicazioni richieste ma solo una reale impossibilità, atteso lo scarso tempo a disposizione ed i propri impegni lavorativi;

che la comunicazione inviata, seppur impropriamente e non chiaramente formulata, rappresentava una richiesta di aiuto all'Organo federale, non essendo mai stata intenzione del Sig. Santucci contestare o discutere la comunicazione del Presidente Federale né la pronuncia della Corte di Appello Federale;

che tali elementi, complessivamente esaminati spiegano con sufficiente grado di ragionevolezza le contraddizioni fino ad oggi emerse, pur configurandosi in capo al Sig. Santucci una condotta passibile di censura in quanto motivo di difficoltà all'espletamento dei rituali adempimenti statutari; che pertanto, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, non è rinvenibile in capo al medesimo alcun profilo di formale responsabilità;

RITENUTO

Che alla luce di quanto sopra, i fatti denunciati, non appaiano quindi configurare alcuna fattispecie di illecito disciplinare a carico del Sig. Vincenzo Santucci pur risultando la sua condotta censurabile per le ragioni *de quo*;

P.Q.M.

Dispone ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB l'archiviazione del presente procedimento.

MANDA

alla Segreteria Federale per gli adempimenti del caso.

Roma, 26 luglio 2017

Il Procuratore Federale
Avv. Giovanni Zoppi

